

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA PRIMA PRESIDENTE**

1. Nella pendenza, dinanzi alla Seconda Sezione civile, del ricorso per cassazione iscritto al NRG xxxxx del 2022, promosso da **Omissis** ed altro contro **Omissis** ed altro avverso una sentenza della Corte d'appello di Ancona in tema di servitù, in data 13 settembre 2023 è stata presentata, dai difensori dei ricorrenti, una istanza di assegnazione alle Sezioni Unite.

2. Con riguardo al detto ricorso, è stata formulata una proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

La proposta di decisione accelerata è stata redatta dal Consigliere delegato dal Presidente di Sezione coordinatore dell'area nel cui ambito rientra la materia oggetto del ricorso.

Con la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. è stata ipotizzata la inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso.

I difensori dei ricorrenti hanno formulato istanza di decisione, esponendo le ragioni per cui, a loro avviso, la proposta non sarebbe condivisibile.

È stata fissata per la decisione, per il prossimo 28 settembre 2023, l'adunanza in camera di consiglio.

Relatore della causa è stato nominato lo stesso Consigliere estensore della proposta di decisione accelerata.

3. Con l'istanza di assegnazione alle Sezioni Unite, i difensori dei ricorrenti sollevano la questione della legittimità della composizione del Collegio giudicante, perché di esso fa parte il Consigliere estensore della proposta di decisione accelerata del ricorso.

Nell'istanza si sostiene la tesi della incompatibilità: la composizione del Collegio giudicante senza il Consigliere estensore della proposta di decisione accelerata sarebbe l'unica soluzione compatibile con il principio di imparzialità del giudice.

4. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite.

La questione posta è da ritenere di massima di particolare importanza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.

4.1. Si tratta, infatti, di una questione che investe la disciplina di un procedimento — riguardante i ricorsi destinati, ad avviso del Presidente della Sezione o di un Giudice da lui delegato, ad essere rigettati in rito (per inammissibilità o improcedibilità) o nel merito (per manifesta infondatezza) — che costituisce una novità assoluta nel giudizio di cassazione, introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022.

4.2. Il filtro ex art. 380-bis cod. proc. civ. assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo **connotato da una potenziale definitività** che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflative del contenzioso. Esso ha una larga applicazione presso le diverse Sezioni della Corte, come dimostra la prima prassi applicativa.

La questione sollevata, inoltre, nel proiettarsi al di là di questo singolo processo, ha una vocazione rivolta ai ricorsi pendenti e a quelli futuri per i quali possa ipotizzarsi una prognosi di inammissibilità, di improcedibilità o di manifesta infondatezza.

4.3. Si tratta, inoltre, di una questione complessa.

A definirne l'ambito, entra in gioco, infatti, come parametro interpretativo, il principio di imparzialità del giudice e il confronto con la giurisprudenza costituzionale.

Il dubbio sulla composizione del Collegio in caso di "opposizione" alla proposta di definizione accelerata registra nella comunità interpretante diverse attese e soluzioni interpretative differenti, e il confronto con la dottrina dà lo spessore della non immediata evidenza della soluzione.

Una parte degli interpreti esclude problemi di incompatibilità.

La proposta — si fa notare — viene vagliata non già dal (solo) proponente bensì dal Collegio (anche in base alle ulteriori difese addotte), che si pronuncerà secondo un ampio ventaglio di esiti decisorii, tutti

impregiudicati. In questa prospettiva, sarebbe esclusa la necessità di adottare specifiche misure tabellari per la composizione del Collegio, al quale potrà partecipare anche il proponente. Non sarebbe configurabile alcun pregiudizio, né potenziale né tantomeno effettivo, derivante da valutazioni espresse in occasione di provvedimenti adottati in una precedente fase processuale. La successiva (eventuale) prosecuzione del giudizio si conclude con una decisione che, in ogni caso, è destinata ad assorbire il precedente provvedimento. La continuità del medesimo giudice nel condurre il processo, oltre a rispondere ad un principio di economia endoprocessuale, offrirebbe — è stato osservato — la garanzia di una maggiore ponderazione delle ragioni ulteriormente svolte dalle parti, quantomeno, in sede di atti difensivi successivamente depositati.

Secondo un diverso punto di osservazione, invece, il Consigliere estensore della proposta decisoria non sarebbe e neppure apparirebbe imparziale, perché sarebbe influenzato dal suo anteriore pre-giudizio sulla medesima *res iudicanda*. Un indice normativo in questo senso si ricaverebbe dagli artt. 183-ter e 183-quater cod. proc. civ., con i quali il d.lgs. n. 149 del 2022, introducendo le nuove ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda, ha previsto che, in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

5. La novità della questione, riguardante un istituto di nuovo conio, introdotto dalla riforma del processo civile di cassazione; la rilevanza, anche numerica, delle potenziali ricadute, non solo processuali, ma pure organizzative; il confronto con la giurisprudenza costituzionale in tema di imparzialità del giudice; la diversità di opinioni espresse al riguardo dalla dottrina; sono, profili che, nel loro insieme, dimostrano l'alto spessore della questione, la cui soluzione è affidata alla funzione unificante del Collegio allargato della nomofilachia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 374, secondo comma, e 376 cod. proc. civ., assegna il ricorso alle Sezioni Unite, disponendo che il Collegio allargato della nomofilachia si pronunci sulla questione, di cui in premessa, se, **nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante.**

Roma, lì 18 settembre 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano